

# STATUTO

## **ART. 1.** - E' COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE "**LE GUICCIARDE**."

"**LE GUICCIARDE**" È UNA LIBERA ASSOCIAZIONE DI FATTO, APARTITICA E APOLITICA, CON DURATA ILLIMITATA NEL TEMPO E SENZA SCOPO DI LUCRO, REGOLATA A NORMA DEL TITOLO I CAP. III, ART. 36 E SEGG. DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DEL PRESENTE STATUTO.

## **ART. 2.** - L'ASSOCIAZIONE "**LE GUICCIARDE**" HA LO **SCOPO** DI PROMUOVERE E DIFFONDERE LA STORIA E LA CULTURA ARTISTICA IN GENERE, ARTIGIANA ED ENOGASTRONOMIA, PROPONENDOSI COME LUOGO DI INCONTRO E DI AGGREGAZIONE, ASSOLVENDO ALLA FUNZIONE SOCIALE DI MATURAZIONE E CRESCITA UMANA E CIVILE. L'ASSOCIAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI, INTENDE PROMUOVERE VARIE ATTIVITÀ, IN PARTICOLARE:

- ORGANIZZAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI QUALI MOSTRE FOTOGRAFICHE, ESPOSIZIONI DI OPERE GRAFICHE E PITTORICHE, SFILATE DI MODA, PROIEZIONE DI FILM, DOCUMENTARI E CORTOMETRAGGI;
- ORGANIZZAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI CORSI IN MATERIA DI ENOGASTRONOMIA E CULTURA;
- ORGANIZZAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE TEMATICHE;
- ORGANIZZAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI SERATE COMPRENSIVE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED EVENTUALE DIFFUSIONE DI MUSICA;
- ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER LA DIFFUSIONE DI TECNICHE PITTORICHE E DECORATIVE.

L'ASSOCIAZIONE POTRÀ INOLTRE SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ CONNESSA ED AFFINE A QUELLE SOPRA ELENcate, NONCHÉ CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI E COMUNQUE SIA INDIRETTAMENTE CHE DIRETTAMENTE ATTINENTI AI MEDESIMI.

## **ART. 3.** - LA PRESENTE ASSOCIAZIONE HA **DURATA** FINO A CHE NE SIA DELIBERATO LO SCIOLGIMENTO IN SENO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI E COMUNQUE FINO A CHE SIA COMPIUTA L'INTERA LIQUIDAZIONE DEL FONDO COMUNE CHE DEVE ESSERE DEVOLUTO AD ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ ANALOGHE O PER FINI DI PUBBLICA UTILITÀ, SENTITO L'ORGANISMO DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 190 DELLA LEGGE 23.12.96, N. 662.

**ART. 4.** - LE RISORSE ECONOMICHE, CHE CONFLUISCONO NEL **FONDO COMUNE** DELL'ASSOCIAZIONE SONO COSTITUITE DA:

BENI, IMMOBILI E MOBILI;

CONTRIBUTI;

DONAZIONI E LASCITI;

RIMBORSI;

ATTIVITÀ MARGINALI DI CARATTERE COMMERCIALE E PRODUTTIVO;

OGNI ALTRO TIPO DI ENTRATE.

I CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI SONO COSTITUITI DALLE QUOTE DI ASSOCIAZIONE ANNUALE, STABILITE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E DA EVENTUALI CONTRIBUTI STRAORDINARI STABILITI DALL'ASSEMBLEA, CHE NE DETERMINA L'AMMONTARE.

LE ELARGIZIONI IN DANARO, LE DONAZIONI E I LASCITI, SONO ACCETTATE DALL'ASSEMBLEA, CHE DELIBERA SULLA UTILIZZAZIONE DI ESSE, IN ARMONIA CON FINALITÀ STATUARIE DELL'ORGANIZZAZIONE.

L'ASSOCIAZIONE PROVVEDE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE QUOTE ASSOCIATIVE, DALLE DONAZIONI, DAI CONTRIBUTI DI QUALESiasi SPECIE E DAGLI EVENTUALI ALTRI RICAVI OTTENUTI DALLA PROPRIA ATTIVITÀ.

E' VIETATO DISTRIBUIRE, ANCHE IN MODO INDIRETTO, UTILI O AVANZI DI GESTIONE NONCHÉ FONDI, RISERVE O CAPITALE DURANTE LA VITA DELL'ASSOCIAZIONE, SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTE DALLA LEGGE.

**ART. 5.** - L'ASSOCIAZIONE "**Le Guicciarde**" È OFFERTA A TUTTI COLORO CHE, INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI, NE CONDIVIDONO LO SPIRITO E GLI IDEALI. L'ASSOCIAZIONE È COMPOSTA DA:

- SOCI FONDATORI;
- SOCI ORDINARI;
- SOCI ONORARI.

**SOCI FONDATORI:** PERSONE O ENTI CHE SONO INDICATI COME TALI NELL'ATTO COSTITUTIVO

**SOCI ORDINARI:** PERSONE MAGGIORENNI O ENTI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA SCRITTA AL CONSIGLIO DIRETTIVO, ABBIANO OTTENUTO IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO 2/3 DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO, ABBIANO PAGATO LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO IN CORSO. SI IMPEGNA A PAGARE, PER TUTTA LA PERMANENZA DEL VINCOLO ASSOCIATIVO, LA QUOTA ANNUALE STABILITA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;

**SOCI ONORARI:** PERSONE, ENTI O ISTITUZIONI CHE ABBIANO CONTRIBUITO IN MANIERA DETERMINANTE, CON LA LORO OPERA OD IL LORO SOSTEGNO IDEALE OVVERO ECONOMICO ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE. SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO DI QUOTE ANNUALI. LE QUOTE O IL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO NON È TRASMISSIBILE AD ECCEZIONE DEI TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE E NON È SOGETTA A RIVALUTAZIONE.

**ART. 6.** — L'AMMISSIONE DEI SOCI ONORARI È DELIBERATA, SU DOMANDA SCRITTA DEL RICHIEDENTE, DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

**ART. 7.** — TUTTI I SOCI SONO TENUTI A RISPETTARE LE NORME DEL PRESENTE STATUTO E L'EVENTUALE REGOLAMENTO INTERNO, SECONDO LE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI PREPOSTI. IN CASO DI COMPORTAMENTO DIFFORME, CHE RECHI PREGIUDIZIO AGLI SCOPI O AL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE IL CONSIGLIO DIRETTIVO DOVRÀ INTERVENIRE ED APPLICARE LE SEGUENTI SANZIONI: RICHIAMO, DIFFIDA, ESPULSIONE DELLA ASSOCIAZIONE.

**ART. 8.** — TUTTI I SOCI MAGGIORENNI HANNO DIRITTO DI VOTO PER L'APPROVAZIONE E LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI E PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE. IL DIRITTO DI VOTO NON PUÒ ESSERE ESCLUSO NEPPURE IN CASO DI PARTECIPAZIONE TEMPORANEA ALLA VITA ASSOCIATIVA. TUTTI I SOCI, A QUALSIASI CATEGORIA APPARTENGANO, POSSONO PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE, USUFRUIRE DELLE ATTREZZATURE SOCIALI E BENEFICIARE DELLE INIZIATIVE DELLA MEDESIMA, NEL RISPETTO DELLE NORME E CON LE LIMITAZIONI STABILITE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. SOLTANTO I SOCI IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI PER L'ANNO DI COMPETENZA COME STABILITE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, HANNO DIRITTO AL VOTO E POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE SOCIALI.

**ART. 9.** — L'ANNO FINANZIARIO INIZIA IL 1° GENNAIO E TERMINA IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEVE REDIGERE IL BILANCIO CONSUNTIVO.

IL BILANCIO CONSUNTIVO DEVE ESSERE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA OGNI ANNO ENTRO IL MESE DI APRILE.

ESSO DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE ENTRO I 15 GIORNI PRECEDENTI LA SEDUTA PER POTER ESSERE CONSULTATO DA OGNI ASSOCIATO.

**ART. 10.** — GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SONO:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI;  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO;  
IL PRESIDENTE;  
IL COLLEGIO DEI REVISORI;

**ART. 11.** — L'ASSEMBLEA DEI SOCI È IL MOMENTO FONDAMENTALE DI CONFRONTO, ATTO AD ASSICURARE UNA CORRETTA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE ED È COMPOSTA DA TUTTI I SOCI, OGNUNO DEI QUALI HA DIRITTO AD UN VOTO, QUALUNQUE SIA IL VALORE DELLA QUOTA, PURCHÉ IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE. ESSA È CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO IN VIA ORDINARIA, ED IN VIA STRAORDINARIA QUANDO SIA NECESSARIA O SIA RICHIESTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO O DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ASSOCIATI.

IN PRIMA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA ORDINARIA È VALIDA SE È PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SOCI, E DELIBERA VALIDAMENTE CON LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI; IN SECONDA CONVOCAZIONE LA VALIDITÀ PRESCINDE DAL NUMERO DEI PRESENTI.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA E COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI E IN SECONDA CONVOCAZIONE LA VALIDITÀ PRESCINDE DAL NUMERO DEI PRESENTI.

LA CONVOCAZIONE VA FATTA CON AVVISO PUBBLICO AFFISSO ALL'ALBO DELLA SEDE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'ASSEMBLEA; PUÒ EVENTUALMENTE ESSERE FATTA ATTRAVERSO COMUNICAZIONE E-MAIL.

DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DEVE ESSERE DATA PUBBLICITÀ MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO DELLA SEDE DEL RELATIVO VERBALE.

**ART. 12.** — L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA I SEGUENTI COMPITI:

ELEGGE IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL COLLEGIO DEI REVISORI;

APPROVA IL BILANCIO CONSUNTIVO;

APPROVA IL REGOLAMENTO INTERNO.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELIBERA SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO E L'EVENTUALE SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

ALL'APERTURA DI OGNI SEDUTA L'ASSEMBLEA ELEGGE UN PRESIDENTE ED UN SEGRETARIO CHE DOVRANNO SOTTOSCRIVERE IL VERBALE FINALE.

**ART. 13.** — IL CONSIGLIO DIRETTIVO È COMPOSTO DA 5 MEMBRI, ELETTI DALL'ASSEMBLEA FRA I PROPRI COMPONENTI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO È VALIDAMENTE COSTITUITO QUANDO SONO PRESENTI 3 MEMBRI. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ GRATUITAMENTE E DURANO IN CARICA 1 ANNO. IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ ESSERE REVOCATO DALL'ASSEMBLEA CON LA MAGGIORANZA DI 2/3 DEI SOCI.

**ART. 14.** — IL CONSIGLIO DIRETTIVO È L'ORGANO ESECUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE “**LE GUICCIARDE**” SI RIUNISCE IN MEDIA 2 VOLTE ALL'ANNO ED È CONVOCATO DA:

IL PRESIDENTE;

DA ALMENO 2 DEI COMPONENTI, SU RICHIESTA MOTIVATA;

RICHIESTA MOTIVATA E SCRITTA DI ALMENO IL 30% DEI SOCI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

NELLA GESTIONE ORDINARIA I SUOI COMPITI SONO:

PREDISPORRE GLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA;

FORMALIZZARE LE PROPOSTE PER LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE;

ELABORARE IL BILANCIO CONSUNTIVO CHE DEVE CONTENERE LE SINGOLE VOCI DI SPESA E DI ENTRATA RELATIVE AL PERIODO DI UN ANNO;

STABILIRE GLI IMPORTI DELLE QUOTE ANNUALI DELLE VARIE CATEGORIE DI SOCI;

DI OGNI RIUNIONE DEVE ESSERE REDATTO VERBALE DA AFFLIGGERE ALL'ALBO DELL'ASSOCIAZIONE.

**ART. 15.** — IL **PRESIDENTE** DURA IN CARICA UN ANNO ED È LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI.

EGLI CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DIRETTIVO, SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI COMPIUTI DALL'ASSOCIAZIONE; PUÒ APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E PROCEDURE AGLI INCASSI.

CONFERISCE AI SOCI PROCURA SPECIALE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ VARIE, PREVIA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. IL VICE-PRESIDENTE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN OGNI SUA FUNZIONE IN CASO DI VACANZA OD INDISPONIBILITÀ DELLO STESSO. IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA DI VICE-PRESIDENTE PER DIMISSIONI OD ALTRI MOTIVI IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVVEDE ENTRO TRENTA GIORNI ALLA NOMINA DEL NUOVO VICE-PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.

**ART. 16.** — IL **COLLEGIO DEI REVISORI** È COMPOSTO DA TRE SOCI ELETTI DALL'ASSEMBLEA AL DI FUORI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. VERIFICA PERIODICAMENTE LA REGOLARITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DELLA CONTABILITÀ, REDIGE APPOSITA RELAZIONE DA ALLEGARE AL BILANCIO CONSUNTIVO.

**ART. 17.** — LO SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE È DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA. IL PATRIMONIO RESIDUO DELL'ENTE DEVE ESSERE DEVOLUTO AD ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ ANALOGHE O PER FINI DI PUBBLICA UTILITÀ, SENTITO L'ORGANISMO DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 190 DELLA LEGGE 23.12.96, N. 662.

**ART. 18.** — TUTTE LE CARICHE ELETTIVE SONO GRATUITE.

AI SOCI COMPETE SOLO IL RIMBORSO DELLE SPESE VARIE REGOLARMENTE DOCUMENTATE.

**ART. 19.** — PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO VALGONO LE NORME DI LEGGE VIGENTE IN MANIERA.